

rebbe essere parzialmente risolta, o quantomeno migliorata, adottando le seguenti provvidenze:

1/ Rilasciando agli interessati una lettera di nomina a durata quinquennale - anziché annuale - rinnovabile tacitamente di quinquennio in quinquennio fino al compimento del 60° anno di età ove non venga disdetta dall'Amministrazione sei mesi prima della scadenza di ciascun quinquennio. L'Amministrazione dovrebbe inoltre riservarsi il diritto di risolvere in qualunque momento il contratto in tronco, oltreché nei casi previsti dagli art. 37 e 38 del Reg. Int. del personale, anche nei casi per i quali l'art. 36 del Reg. Stesso prevede, per i funzionari di ruolo, la sospensione dallo stipendio e dal servizio; mentre il disposto dello art. 47 - di carattere temporaneo per i funzionari di ruolo - potrebbe avere carattere permanente per i collaboratori di che trattati, nel senso che, nel corso del quinquennio, sia esso il primo o sia uno dei successivi, l'Amministrazione può rescindere il contratto con le modalità indicate nel ricordato articolo ove ritengano che sussistano motivi adeguati.

2/ Conferendo loro - in luogo della qualifica